

Quindi io proporrei di dire che il cumulo, di cui all'articolo 2, durerà sino a che, pel fatto di una promozione, questo carabinieri non venga ad ottenere uno stipendio che superi la paga che aveva cumulata già colla pensione di riposo.

Dovrebbe farsi in modo generico, cioè col non dichiarare l'eccezione soltanto pel grado di ufficiale.

**PANTALEONI, relatore.** La Commissione sarebbe obbligata a rigettare anche questo secondo emendamento. Secondo quest'aggiunta, non si comprende il perchè ad un sotto-uffiziale promosso al grado di ufficiale si debba togliere un diritto acquisito per servizi resi antecedentemente, e perchè i servizi resi nel secondo periodo della sua carriera debbano essere retribuiti con la soppressione d'una pensione guadagnata pei servizi suoi antecedenti.

Non si può vedere il perchè un secondo servizio debba togliergli il beneficio della pensione. Sarebbe infatti, non più una promozione, ma almeno, per ciò che riguarda il soldo, una punizione pe' nuovi servizi resi al paese.

**FANTI, ministro della guerra.** Quello che dice l'onorevole deputato Pantaleoni è giusto; può accadere che un maresciallo d'alloggio promosso sottotenente, cessando di percepire la pensione, venga ad avere soldo minore; ma vi guadagna però in quanto che è ufficiale, ed avrà quindi la pensione d'ufficiale; in certo modo è compensato.

**SALARIS.** Dopo la risposta data dal signor ministro della guerra, non ho più nulla da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Ritira il suo emendamento?

**SALARIS.** No certamente. Dopo le parole del signor ministro, invece di ritirarlo, debbo anzi insistere sul medesimo.

**PRESIDENTE.** La Commissione non ha nulla da osservare?

**PANTALEONI, relatore.** La Commissione mantiene quello che ha mantenuto fin qui, qualora si tratti della paga d'attività; sarebbe diversamente ove si trattasse della pensione di ritiro del promosso ad ufficiale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 2 come venne emendato:

« Qualora gl'individui suddetti fossero stati provvisti di pensioni di ritiro, possono cumulare siffatta pensione alla paga d'attività, sempre quando non siano promossi al grado d'ufficiali. »

Lo metto a partito.

(È approvato.)

« Art. 3. A tal uopo e per questo solo caso è derogato all'articolo 155 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854, ed agli articoli 1, 5 e 8 della legge 14 maggio 1851. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 4. Questa disposizione è pure applicabile ai sott'uf-

ficiali e gregari provenienti dalla gendarmeria delle altre provincie d'Italia. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Si passerà allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti . . . . .	195
Votanti . . . . .	194
Maggioranza . . . . .	98
Voti favorevoli . . . . .	185
Voti contrari . . . . .	9
Si astenne . . . . .	1

(La Camera approva.)

**PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE SULL'AVANZAMENTO ED ANZIANITÀ NEI GRADI INFERIORI DEL CORPO DEI BERSAGLIERI.**

**FANTI, ministro della guerra.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sull'avanzamento ed anzianità distinta nei gradi inferiori del corpo dei bersaglieri.

Questo disegno di legge è stato adottato dal Senato del regno nella seduta del 15 corrente mese.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge.

**LA FARINA.** Domanderei che la Camera fissasse un giorno della settimana per il riferimento delle petizioni. Oggi abbiamo veduto che se ne sono riferite poche, e se ne ha un gran numero, giacchè tutti i giorni ne vengono presentate.

*Voci.* È già fissato!

**PRESIDENTE.** La relazione delle petizioni sarà posta ancora all'ordine del giorno di lunedì; inoltre queste verranno riferite anche nelle altre tornate, a mano a mano che saranno in pronto o vi sarà qualche intervallo di tempo.

La seduta è levata alle ore 5.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

1° Relazione di petizioni;

2° Svolgimento della proposta di legge del deputato Mirabelli pel riordinamento giudiziario nelle provincie napoletane;

3° Discussioni dei progetti di legge:

Disposizioni relative alla cassa degl'invalidi della marina mercantile;

Lavori di miglioramento nel porto di Ancona.